



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO, in particolare, l’art. 9 del predetto regolamento, il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

VISTO altresì l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, che dispone:

- al comma 1, che “A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 e fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere



Il Ministro dell'università e della ricerca

conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa”;

- al comma 2, che l'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che la suddetta novella di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, introducendo la nuova disciplina a decorrere dall'a.a. 2025/2026, non è applicabile alla procedura di accreditamento di cui al presente decreto;

CONSIDERATO altresì che per il presente accreditamento vige quanto disposto dalla precedente formulazione dell'art. 11 del citato decreto, che dispone:

- al comma 1: “Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale;

- al comma 2: L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l'articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell'articolo 6, co. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 è stata definita



Il Ministro dell'università e della ricerca

la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTA la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 gennaio 2018, n. 14, con il quale, in applicazione dell'art. 3, comma 1 punto b), e comma 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, sono stati definiti gli ordinamenti didattici ed i corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale, e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 72 del 13 giugno 2011 con il quale l'accademia di belle arti legalmente riconosciuta denominata "Rome University of Fine Arts - RUFA", con sede a Roma, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 212 del 2005 al riordino dei corsi accademici di primo livello già autorizzati in "Pittura", "Scultura", "Scenografia", "Scuola di progettazione artistica per l'Impresa – corso di Design", "Scuola di progettazione artistica per l'impresa – corso di Graphic Design", "Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte – corso di Cinema", nonché al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 2684 del 12 ottobre 2018 con il quale "a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, l'accademia di belle arti legalmente riconosciuta "Rome University of Fine Arts - RUFA", con sede a Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 212 del 2005, all'attivazione presso la propria sede del corso di diploma accademico di secondo livello e al rilascio del relativo titolo, tra gli altri in "Pittura (DASL01)" ed in "Arte cinematografica (DASL08)"

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le "indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante "indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master di I e II Livello e modifiche degli stessi –A.A.2024-2025";



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. SGMUR n. 2189 del 18/11/2013 con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta "Rome University of Fine Arts - RUFA" con sede in Roma;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 98 del 06 giugno 2019 recante Regolamento in materia di istituzione della scuola di "Cinema, fotografia, audiovisivo" ai sensi dell'art. 5 comma 1, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 287 del 6 luglio 2020 di definizione dell'ordinamento didattico del corso di diploma accademico di primo livello DAPL 11 "Cinema, fotografia, audiovisivo";

VISTO il Decreto del Direttore Generale. n. 765 del 02 aprile 2021 di approvazione delle modifiche alle tabelle annesse al Regolamento didattico dell'"Accademia di belle arti di Roma – Rome University of Fine Arts" relativamente al piano di studio del diploma accademico di primo livello in DAPL 11 – Cinema;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta denominata "University of Fine Arts - RUFA", con sede in Roma, ha proposto di modificare il corso di diploma accademico di secondo livello già autorizzato per l'anno accademico 2024/2025 in Pittura (DASL 01) da articolarsi nei due indirizzi "Generico" e "Performance Art" di nuova introduzione;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta denominata "University of Fine Arts - RUFA", con sede in Roma, ha proposto di modificare il corso di diploma accademico di secondo livello in "Arte cinematografica" (DASL08) già autorizzato con l'introduzione della nuova denominazione in corso di diploma accademico di secondo livello in "Film Arts" (DASL11), per la corretta afferenza dalla Scuola di nuove tecnologie dell'arte alla Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo;

VISTE le delibere del Consiglio Accademico del 21 novembre 2023 e del 22 febbraio 2024, nonché la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2024, con le quali sono state approvate le proposte di modifica dei summenzionati corsi di diploma accademico di secondo livello già autorizzati per l'anno accademico 2024/2025;

VISTE le note del 29 febbraio 2024, con le quali il Direttore dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta denominata "University of Fine Arts - RUFA", con sede in Roma, ha attestato l'assenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato della proposta di modificare i summenzionati corsi di diploma accademico di secondo livello;

VISTE le note del 29 febbraio 2024, con le quali il Direttore dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta denominata "University of Fine Arts - RUFA", con sede in Roma, ha dichiarato la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma con riferimento alla proposta di modificare i summenzionati corsi di diploma accademico di secondo livello;

VISTA la delibera recante prot. n. 289/2024/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 04 luglio 2024, ha reso parere favorevole in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di



Il Ministro dell'università e della ricerca

modifica del corso di diploma accademico di secondo livello già autorizzato in Pittura (DASL 01) da articolarsi nei due indirizzi “Generico” e “Performance Art” di nuova introduzione avanzata dell’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta denominata “University of Fine Arts - RUFA”, con sede in Roma, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025;

VISTA la delibera recante prot. n. 290/2024/OFF con la quale il CNAM, nell’adunanza del 04 luglio 2024, ha reso parere favorevole in merito al requisito della “conformità all’ordinamento didattico”, richiesto ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l’approvazione ministeriale della proposta di modifica del corso di diploma accademico di secondo livello in “Arte cinematografica”(DASL08) già autorizzato, con l’introduzione della nuova denominazione in corso di diploma accademico di secondo livello in “Film Arts” (DASL11), per la corretta afferenza dalla Scuola di nuove tecnologie dell’arte alla Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo dell’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta denominata “University of Fine Arts - RUFA”, con sede in Roma, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30.9.2020, n. 164, all’esito dell’istruttoria svolta, propone l’adozione del provvedimento di autorizzazione alle modifiche dei corsi accademici già autorizzati di cui all’istanza citata;

CONSIDERATO che la modifica autorizzata con il presente provvedimento risulta pertanto conforme alle statuizioni contenute nel D.P.R. n. 212 dell’8 luglio 2005 e del D.M. 14 del 2018;

RITENUTO pertanto di autorizzare l’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta denominata “University of Fine Arts - RUFA”, con sede in Roma a modificare il corso di diploma accademico di secondo livello già autorizzato in Pittura (DASL 01) da articolarsi nei due indirizzi “Generico” e “Performance Art” di nuova introduzione ed il corso di diploma accademico di secondo livello in “Arte cinematografica” (DASL08) già autorizzato, con l’introduzione della nuova denominazione in corso di diploma accademico di secondo livello in “Film Arts” (DASL11), per la corretta afferenza dalla Scuola di nuove tecnologie dell’arte alla Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall’anno accademico 2024/2025, l’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta denominata “University of Fine Arts - RUFA”, con sede in Roma, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 è autorizzata a modificare i seguenti corsi di diploma accademico di secondo livello già autorizzati:

- a) corso di diploma accademico di secondo livello in Pittura (DASL01) già autorizzato, in corso di diploma accademico di secondo livello in Pittura (DASL01), da articolarsi nei due indirizzi “Generico” e “Performance Art” di nuova introduzione;
- b) corso di diploma accademico di secondo livello in “Arte cinematografica” (DASL08) già autorizzato, con l’introduzione della nuova denominazione in corso di diploma accademico di secondo livello in “Film Arts” (DASL11), per la corretta afferenza dalla Scuola di nuove tecnologie dell’arte alla Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo;



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. L'ordinamento didattico dei citati corsi di diploma accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studi, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il Decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta denominata "University of Fine Arts - RUFA", con sede in Roma, relativamente alla tabella annessa, è modificato con riferimento ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 1.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

Art. 4

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione e dei risultati conseguiti ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 5

L'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta denominata "University of Fine Arts - RUFA", con sede in Roma è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8. 7.2005 n. 212.

Art. 6

L'istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati con decreto ministeriale o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 13 del d. P. R. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini